

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

Trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di assistenza
già delegate alle Amministrazioni provinciali con LL.RR. 24.7.74,
n. 22 e 27.12.1977, n. 40

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di assistenza già delegate alle Amministrazioni provinciali con LL.RR. 24.7.1974, n. 22 e 27.12.1977, n. 40".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

In attesa della legge quadro nazionale sull'assistenza, della legge regionale di riordino della materia e della determinazione degli ambiti territoriali socio-sanitari, in conformità degli artt. 19, punti 16, 22, 23, 25 primo comma e 132 del D.P.R. 616 del 24.7.1977, nonché della legge n. 843 del 21.12.1978, sono abrogati gli artt. 6 e 7, punti a), b), c) e d), della legge regionale n. 22 del 24.7.1974 e successiva legge n. 40 del 27.12.1977 che ha apportato modifiche.

Art. 2

Le Amministrazioni provinciali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai Comuni interessati l'elenco degli assistiti, i relativi fascicoli ed ogni altra documentazione, compresi gli atti relativi ad affari non ancora esauriti, inerenti alla materia ad essere delegata con legge regionale n. 22 del 24.7.1974 e successiva modifica.

Resta di competenza dell'Amministrazione provinciale di Bari la gestione della Casa di riposo profughi che ha sede nel capoluogo.

In riferimento alla competenza di cui al precedente comma, la Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, ad assicurare con atti amministrativi la gestione della Casa di riposo per profughi, avvalendosi di formule alternative all'attuale delega.

Art. 3

I Comuni, sino all'entrata in vigore della legge quadro nazionale sull'assistenza e di quella regionale di riordino della materia, sono tenuti a garantire l'assistenza a favore di minori ed anziani secondo le indicazioni previste dalla L.R. n. 22 del 24.7.74 e successiva modifica.

Tutte le norme della legge regionale n. 22 del 24.7.1974 e successiva modifica, contrastanti con la presente legge, sono abrogate.

Art. 4

Fino all'entrata in vigore della presente legge le Amministra-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

zioni provinciali assicurano la continuità delle prestazioni assistenziali.

Art. 5

Agli oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti dal cap.372 del bilancio dell'esercizio 1979 in corso di approvazione.

Per le funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge si farà fronte con un fondo dell'importo di L. 500 milioni da prelevare dal cap. 372 del bilancio 1979 e per gli esercizi successivi con il fondo da prevedersi annualmente nei rispettivi bilanci di previsione.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 21 marzo 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Somma

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Capozza-Galatone